

## **ALLEGATO A1)**

### **PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Esso detta le regole e gli obblighi a carico degli operatori partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000,00 euro, nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori e le regole e gli obblighi a cui sono tenuti tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro soggetto che, per conto del Responsabile del Servizio interessato alla procedura, svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura.

#### **CAPO I**

### **REGOLE E OBBLIGHI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti che debbono essere tenuti da tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000,00 euro del Comune di Cava de' Tirreni ed eseguono i contratti affidati anche in veste di subappaltatore/cottimista.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante della lex specialis di gara e parte integrante dei contratti di appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative procedure di gara.

#### **Art. 2 - Doveri di correttezza, legalità e lealtà**

Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Stazione Appaltante.

#### **Art. 3 - Concorrenza**

In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.

Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;

23



- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

#### **Art. 4 – Collegamenti**

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

#### **Art. 5 – Rapporti con gli uffici della Stazione Appaltante**

Nel partecipare alle procedure di gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del Patto di Integrità di cui in premessa e nella successiva esecuzione del contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche.

Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. A tal fine i concorrenti sono obbligati ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2014 (consultabile liberamente sul sito istituzionale del Comune di Cava de' Tirreni).

#### **Art. 6 – Doveri di segnalazione**

Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Servizio:

- a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
- b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti. Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 7 – Mancata accettazione del Patto di Integrità in fase di gara**

La mancata accettazione del presente Patto di Integrità e la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1 al presente), all'offerta da presentare in sede di gara, comporterà l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.



#### **Art. 8 – Violazioni del Patto di Integrità dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto**

L'accertamento di violazioni alle norme del presente Patto di Integrità da parte dell'affidatario, dopo l'aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa e incameramento della cauzione definitiva. La Stazione Appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. 104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità.

#### **Art 9 - Obblighi specifici dell'affidatario**

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

- 1) ad inserire nei contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltatore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il Patto di Integrità.
- 2) a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).

### **CAPO II**

#### **DIPENDENTI /COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI**

#### **Art. 10 – Ambito di applicazione**

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro del Comune di Cava de' Tirreni e nella successiva fase di esecuzione del contratto da parte di tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato "*dipendente*".

#### **Art. 11 - Obbligo di imparzialità**

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.

Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o

più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

#### **Art. 12 - Obbligo di riservatezza**

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento.

Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

#### **Art. 13 – Indipendenza**

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione Appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali.

Invero allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione Appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.

#### **Art. 14 – Efficacia del Patto di Integrità**

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.